



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2008
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

*Note a margine degli interventi in materia di “convivenze” **

FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER

1. *Premessa*

Sopiti gli aspetti “spettacolari” di una vicenda (il Disegno di Legge sui diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, elaborato e rimesso alle Camere dal Governo Prodi nel 2007) che ha portato gli “schieramenti” civili ed ecclesiali a forti contrapposizioni, e che ha suscitato molteplici interventi, anche autorevoli, tutti legittimi, ma alcuni senz’altro deliberatamente “impropri”, sembra opportuno disporsi con maggiore impegno a una pacata e consapevole riflessione giuridica sulle problematiche implicate in questa complessa vicenda, a uno studio volto a discernere, a monte del menzionato testo (e in relazione alle molteplici proposte di legge che ormai avanzano sulla spinta di pressioni interne e di ormai definite scelte di altri Paesi europei), attese di disciplina e soluzioni possibili nell’economia di un ordinamento che è stato concepito con la precisa volontà di tutelare i diritti fondamentali della persona e il rispetto delle formazioni sociali, nelle loro dimensioni interne e per quanto possono concorrere al progresso della società, e tra queste, con specifica e autonoma attenzione, la famiglia fondata sul matrimonio. Ciò sembra ancora più necessario e opportuno se si considera che l’elaborazione delle proposte legislative della scorsa legislatura è stata accompagnata da riflessioni di un certo numero di esperti, ma non si può ancora parlare, a buona ragione, di “consolidate dottrine”.

La gravità del tema e la determinata affermazione dell’art. 29 della Costituzione italiana portano legittimamente a interrogarsi sulla compatibilità di scelte legislative capaci di legittimare, promuovere e sostenere ulteriori tipologie di convivenza familiare, laddove il dettato costituzionale sembra

* Lo scritto è destinato agli *Studi in onore* di Michele Scudiero.

offra spazi per garantire l'unitarietà e l'esclusività di un solo "modello"¹. E, a fronte di questa domanda, con la sempre attuale affermazione di C. A. Jemolo, che la famiglia è "un'isola che il mare del diritto può lambire soltanto"², e con il monito, reso (sia pure in riferimento a una diversa tematica) da un altro autorevole studioso del diritto ecclesiastico e del diritto canonico, che "Il giurista (è il caso di dire senza ironie) è bene, forse, che attenda la sera per giudicare i fatti del giorno: perché vi rifletta per misurare lo *scarto* sempre esistente (CAMMARATA) tra problemi di legalità e problemi umani"³, sembra che, ora, i tempi segnalino l'esigenza di valutare bene il da farsi.

In questa prospettiva, molto, sul piano di fatto come su quello di diritto, spinge, in via di premessa, a osservare che, a livello sociale, nei sessanta anni che ci separano dall'avvento della Carta costituzionale, solo in parte si è provveduto a disporre in ordine al riconoscimento dei "diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" (come richiesto dal 1° co. dell'art. 29 cost.); né, a tal fine, hanno prodotto pieni esiti gli interventi (questi sì più consistenti) rivolti ad assicurare "l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi" (di cui al secondo comma della stessa disposizione) o le attese di tutela dei minori e di un corretto svolgimento delle relazioni tra genitori e figli (poste dall'art. 30 del testo costituzionale). Men che meno, quasi a inevitabile conseguenza, si è determinata una seria politica diretta a soddisfare il dettato dell'art. 31 cost.: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e i compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose".

Stante questa realtà, nelle intervenute polemiche si può, allora, in primo luogo cogliere, al di là dei contingenti intenti "di lotta politica", la richiesta di dare adeguate risposte a più problemi della società, e di farlo con corrette riflessioni e distinzioni. Questa esigenza, che non mi sembra sia stata ancora soddisfatta a pieno, diventa impellente necessità se si considera che, sopite le "manifestazioni di piazza" e le concomitanti (per la verità, piuttosto generiche) iniziative di "incontri culturali", tutto sembra ora consegnato al dibattito politico (già affaticato da molteplici discordie e problemi) e ai pressanti richiami confessionali, certo legittimi, illuminanti e validi, ma capaci di indurre, in tal contesto, a pericolose strumentalizzazioni dei consensi e dei dissensi, a

¹ Cfr. GIOVANNI GIACOBBE, *Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale*, in *Dir. fam.*, 2006/3, p. 219 s.

² Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali dell'Università di Catania*, III, 1948/49, n. 5, p. 38.

³ GUIDO SARACENI, *Introduzione allo studio del diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 1982, p. 152.

“guerre di religione” che le Chiese non vogliono e di cui la società non può certo giovarsi. In uno Stato democratico, infatti, l’analisi può servirsi delle manifestazioni sociali civilmente condotte come “campanello di allarme” per un rinnovato impegno istituzionale a tutti i livelli, ma da mettere in campo sulla base di solide considerazioni di fatto e di diritto.

2. La dimensione sociale e i diritti della persona nella Carta costituzionale

Uno studio attento ha (direi, necessariamente) come primo essenziale punto di riferimento la Costituzione italiana, dove afferma, tra i principi fondamentali, che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2), e dove dispone, in ordine ai diritti e doveri dei cittadini nei rapporti etico-sociali, che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio...” (art. 29). Tali previsioni, diversamente lette dagli esperti degli estensori delle nuove proposte legislative e da quanti ne contestano l’operato, e, più volte, invocate a presidio di attese particolari, spesso dimentiche della precisa correlazione tra i “diritti” e i “doveri” disposta dal legislatore con l’art. 2 e delle giuste aspettative aperte dal riconoscimento di diritti alla famiglia fondata sul matrimonio, indubbiamente si pongono a condizione delle eventuali scelte nella materia di cui qui si discute, e vi provvedono con una attenzione e una specificità che meritano di essere ribadite, anche perché, al di là delle prese di posizione di parte, forse si è in prevalenza ragionato minimizzando la portata di ciascuno dei due dettati, con l’inevitabile esito di concludere piuttosto affrettatamente che l’art. 2 consente di dettare disposizioni a tutela degli appartenenti alle “famiglie di fatto” e che l’art. 29 non esclude altre tipologie di famiglia.

La garanzia di cui all’art. 2 co., di certo, assicura spazio a tutti gli aggregati umani mediante i quali la persona compie il suo percorso di crescita materiale e/o spirituale. Con esso, peraltro, non si è voluto solo garantire la difesa dei diritti inviolabili dell’uomo all’interno delle molteplici comunità cui la persona dà vita o con le quali viene in contatto, bensì anche disporre che tutte le aggregazioni possano concorrere al progresso della società civile, nel rispetto delle espressioni di determinazione interna a ciascuna formazione sociale e delle regole disposte dal diritto, a tutti i livelli delle fonti, per una pacifica convivenza democratica. E tale scelta, necessaria (se si ha riguardo alla natura sociale dell’essere umano), è stata posta a buona ragione a presidio della vita di una Repubblica democratica, rafforzandola con un rango (quello

costituzionale) capace di resistere a determinazioni legislative “ordinarie” di senso riduttivo. In ordine ai diritti inviolabili dell’uomo, si è prefigurato un dovere di difesa “intransigente”, che implica la necessità di riconoscere i diritti, di correlarli all’adempimento dei doveri (anche di portata sociale) e di esigere, con opportune e legittime misure di intervento il rispetto degli uni e degli altri. Verso le formazioni sociali ove si svolge la personalità umana, quindi, la Repubblica ha assunto un dovere di interesse attivo, caratterizzato dal riconoscimento di adeguati spazi di libertà, per la determinazione delle loro deliberazioni interne, e dalla possibilità di assicurare loro, nel concretarsi delle circostanze, spazi di azione nel socialmente rilevante. Compiti, tutti, da svolgere con saggio equilibrio, anche calibrando gli interventi a tutela dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili in considerazione delle scelte di impegno sociale che le persone manifestano con la partecipazione a ciascuna formazione sociale.

In questa economia, non è possibile escludere a priori interventi legislativi che coinvolgano la vita delle formazioni sociali, ma certo essi devono essere resi nel rispetto delle libertà personali e delle regole associative interne di cui ogni aggregazione umana è portatrice⁴, e per quanto sia consentito dai principi che regolano l’ordinamento democratico⁵ e dagli impegni da esso assunti. Questo, da un lato, spiega perché le proposte avanzate in Parlamento si affrettino a garantire la libertà della sottoscrizione di convivenze regolate dal diritto e come, a prescindere dall’eventuale introduzione di una legge che garantisca i conviventi, si assicurino già ora, individualmente, sia la difesa di diritti inviolabili della persona e la richiesta di adempimento di doveri inderogabili, sia, in virtù dell’eguaglianza disposta dall’art. 3 della Costituzione, anche una serie di diritti e provvidenze che sono espressione della pari dignità sociale dei cittadini, a prescindere da distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Da un altro lato, però, impone di verificare se e come una legittimazione legislativa di convivenze di tipo familiare possa dispiegarsi in armonia con l’art. 29 del dettato costituzionale, che è norma di carattere precettivo, resa con la chiara

⁴ Così come posta, l’allocuzione “formazioni sociali” è di tenore estremamente aperto; tuttavia, capace di esigere la presenza del dato della stabilità e di un momento organizzativo interno: due caratteristiche, sia pure di dimensioni e misure minimali, rilevabili nel tessuto sociale.

⁵ Cfr. PAOLO CAVANA, *La famiglia nella Costituzione italiana*, in *Dir. fam.*, 2007/2, pp. 913-14, dove si sottolinea la valutazione positiva di cui godono le formazioni sociali “in funzione dei diritti della persona”, “senza tuttavia riconoscere direttamente a queste ultime speciali forme di autonomia nei confronti della Repubblica”, per concludere che “In sostanza, ogni formazione sociale che pretenda determinati benefici o forme di sostegno da parte della comunità non può sottrarsi a una previa verifica di congruità dei suoi fini e della sua rilevanza sociale”.

volontà di assicurare corretti spazi di disciplina a una specifica formazione sociale di diritto naturale (quindi, prioritaria rispetto allo Stato e portatrice di attese proprie capaci di imporsi anche nei suoi confronti) che si dimensiona nell'ordinamento in virtù dell'espressione di un consenso pubblicamente reso: la celebrazione del matrimonio.

Se il Costituente ha elevato la famiglia fondata sul matrimonio al rango di società privilegiata nel contesto materiale e giuridico del sistema repubblicano, se l'ha riconosciuta quale istituzione necessaria (che presenta attese specifiche, diritti che devono essere "riconosciuti" da apposite previsioni giuridiche, tutelati e promossi per quanto meritano, con l'attenta cura di esprimerli e difenderli nel rispetto e "a completamento" dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili delle persone che integrano il nucleo familiare), è con questa realtà che ci si deve confrontare⁶.

Con riferimento a questo dettato, diventa allora, in primo luogo, necessario interrogarsi, per capire cosa imponga. Di esso non ci si può accontentare di cogliere i "silenzi", perché si rischia di tradirlo e di rendersi acquiescenti all'inevitabile fenomeno del tempo presente di trattare il matrimonio come se fosse un "orpello aggiuntivo". Certo, in buona parte, a questo si è giunti per un fatto di costume, per diffuse crescenti insofferenze verso tutto ciò che "vincola"; ma di sicuro anche perché non si è abbastanza considerato quanto il dettato costituzionale imponesse di fare "in positivo".

3. Il riconoscimento dei diritti della famiglia fondata sul matrimonio

L'affermazione che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" è senz'altro di tenore categorico, arricchito, potremmo osservare, dalla collocazione dell'incisivo dettato ad apertura del titolo relativo ai rapporti etico-sociali, quindi, a immediato seguito delle disposizioni che definiscono i diritti e i doveri della persona nella dinamica dei rapporti civili. Il testo rende una definizione essenziale della famiglia capace di vantare diritti: una società naturale fondata sul matrimonio⁷;

⁶ Su tale esigenza, la dottrina tradizionale si è sempre espressa con estrema chiarezza (v., per tutti, CESARE GRASSETTI, *Famiglia (dir. privato)*, in *Nss. D. I.*, VII, Torino, 1961, p. 48, e PIETRO RESCIGNO, *Matrimonio e famiglia*, in *Proprietà e famiglia*, Bologna, 1971, p. 51 ss.), e da qui procedono anche i più autorevoli scritti che muovono a difesa della famiglia di fatto.

⁷ Cfr., al riguardo, le pregnanti affermazioni di PIERO SCHLESINGER, *L'unità della famiglia*, in *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, IV, Novene, Napoli, 1972, p. 441 ss., dove si segnala come non vi sia contraddizione tra il riconoscimento della famiglia come società naturale e la scelta di fondazione sul vincolo giuridico matrimoniale.

lascia alla disciplina del legislatore ordinario quanto attiene alla costituzione del vincolo e allo svolgimento dei rapporti familiari (un compito che ciascun nomopoieta ha svolto in ogni tempo, anche con riferimento al contesto socio-culturale); specifica che “il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” (art. 29, 2° co., cost.); fissa un preciso impegno di riconoscimento di diritti connessi a questa scelta societaria⁸ (anch’essi da formalizzare a livello di legislazione ordinaria) che, letto nella dinamica personalista e sociale della Carta, è senz’altro latore di numerose e articolate doverosità, per i componenti del nucleo familiare, per la collettività civile e per le istituzioni, ma che, necessariamente, deve anche esprimere un *quid proprium*, un *favor familiare* capace di testimoniare l’identità esclusiva della famiglia fondata sul matrimonio, la peculiarità di una struttura che contribuisce allo sviluppo della società come sua vocazione connaturata.

Il riconoscimento che il dettato costituzionale pone in capo alla Repubblica (quindi, a tutta la società democratica) riguarda la famiglia come società naturale arricchita da una specifica qualificazione giuridica: l’essere fondata sul matrimonio, e va certo inteso in senso dinamico; non ha limiti di portata temporale o spaziale; investe chiaramente una formazione sociale, costituita da persone di entrambi i sessi (cioè geneticamente predisposte alla procreazione), deliberatamente orientate al mutuo sostegno e alla realizzazione di un progetto, che accedono, a seguito di un pubblico e consapevole impegno contrattuale, a un particolare *status*, cui l’ordinamento riconnette precisi diritti e doveri, di carattere individuale e in quanto membri della comunità familiare: a una istituzione che si impone, per così dire, di autorità, sino a pretendere, merita ribadirlo, il riconoscimento costituzionale del suo esistere e della sua identità, e di conseguenza adeguate regole per la sua costituzione, per lo svolgimento dei rapporti intrafamiliari, per l’acquisizione di corretti spazi sociali⁹.

⁸ La dottrina privatistica segnala che la famiglia non ha una propria soggettività giuridica e, per questo, non gode di dirette imputazioni di diritti (C. MASSIMO BIANCA, *Diritto civile, II La Famiglia. Le Successioni*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 10, e SALVATORE PULEO, voce *Famiglia: II*, in *Enc. Giur.*, vol. XIV, Roma, 1989, p. 9); a livello pubblicistico, però, si parla di una soggettività di diritto costituzionale (PAOLO BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1953); ma rimane evidente che gli uni guardano al dettato del diritto positivo e gli altri alla più generale attesa del sistema giuridico che, in conformità all’art. 29, impone di connettere specifiche conseguenze a interessi che in virtù del matrimonio non sono più meramente individuali (v. ANTONIO BALDASSARRE, voce *Diritti sociali*, in *Enc. Giur.*, vol. XI, Roma, 1989, pp. 20 e 21).

⁹ Questo ovviamente non esclude riconoscimenti *ex lege* di diritti individuali in capo ad altri soggetti, ma, come sottolinea GIOVANNI GIACOBBE, *Famiglia* cit., p. 1234, nell’accordarli, non si dà parificazione con i diritti dei membri della famiglia legittima neanche sotto il profilo “della *responsabilità per la procreazione*”.

Una siffatta lettura emerge con forza dai dibattiti che si sono svolti nell'Assemblea costituente al fine di rendere un testo capace di superare i riconoscimenti generici di tutela della famiglia e, senza invalidarne la naturalità, di giustificare l'attribuzione di specifici diritti, di esaltarne la vocazione sociale, di porla (potremmo dire in sintesi) in un corretto rapporto con lo Stato democratico¹⁰. Se il dibattito è affaticato dalla pressante preoccupazione espressa dai cattolici (soprattutto mediante gli interventi di Dossetti) di un necessario contestuale riconoscimento dell'indissolubilità del matrimonio che non trova il pieno consenso, concorde è la volontà di salvaguardare l'istituto familiare garantendone l'essenziale libertà e la funzionalizzazione sociale, di impedire, quindi, interventi prevaricanti e, allo stesso tempo, di consentirle di partecipare attivamente al progresso della società secondo la sua naturale vocazione.

Di conseguenza, se l'art. 29 cost. non vieta di disciplinare attese di dimensioni familiari non caratterizzate dall'impegno di stabilità pubblicamente assunto (dalla celebrazione del matrimonio), rimane evidente che ciò può avvenire nei confini dell'art. 2 della Costituzione, con riferimento a specifiche espressioni della familiarità naturale e in termini che non mortifichino la funzione sociale della famiglia legittima. Da questa realtà non si può prescindere; né si può aggirarla approvando provvedimenti giustificati da illusorie differenze, perché, se diretti a istituzionalizzare altre formazioni familiari, rischiano, comunque, di invadere lo spazio sociale che la Costituzione ha riservato alla famiglia legittima.

Prima di affrontare scelte di tutela delle persone stabilmente conviventi, per quanto questo possa dimensionarsi o essere presentato come pressante problema sociale, è giusto anche procedere una verifica di come si è dispiegato l'irrinunciabile *favor familiae*; verificare, cioè, in qual modo il diritto di famiglia (con le intervenute, ormai remote, riforme) e, a valle di questo, la giurisprudenza (chiamata a colmare alcune lacune normative) abbiano dato attuazione al dettato costituzionale, e in che misura la legislazione sociale sia stata orientata al riconoscimento dei diritti della famiglia legittima. Alla luce del sintetico inequivocabile dettato del 1° comma dell'art. 29 cost. (con le integrazioni di disciplina rese al secondo comma della stessa disposizione), e dei successivi artt. 30 e 31 (per quanto l'ultimo, a differenza dei precedenti, si configuri come norma programmatica), che costituiscono i necessari parametri per rispondere all'attesa di fondo, un preventivo riscontro è rilevante,

¹⁰ Per un riferimento specifico a questi problemi, v. GIUSEPPE DOSSETTI, *La ricerca costituente, 1945-1952*, (a cura di ALBERTO MELLONI, Il Mulino, Bologna, 1994, in particolare alle pp. 189 ss. e 259 ss.

perché una generale e autonoma scelta di attribuzione di diritti in capo a soggetti che abbiano dato vita a una realtà parafamiliare potrebbe produrre implicazioni negative di risultato, disporsi a “violenza” dei diritti dei membri delle famiglie legittime; e di questo, credo, sussistano già alcune testimonianze che, di certo, hanno avuto un ruolo nella perdita di credibilità sociale della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Per quanto nuove determinazioni normative possano essere ritenute (nei profili politici, sociali e giuridici) necessarie e compatibili con il sistema, dal momento che tendono ad assimilazioni con il regime della famiglia fondata sul matrimonio, credo non sia corretto (bensì, ingannevole) adottarle nella presunzione che i diritti della famiglia legittima siano “altra cosa”, cui si è già provveduto in modi e misure esaustivi (o si provvederà a suo tempo).

4. Lo sviluppo del diritto di famiglia italiano e i “potenziali tradimenti” del dettato costituzionale

Una indagine così complessa e articolata non può certo esaurirsi in queste sintetiche note; qui si possono solo segnalare alcune evidenti discrasie che suonano di monito al legislatore e che sembra invitino gli “esperti” a rivedere l’esistente, anche con rinnovati intenti di comparazione e di sintesi dei provvedimenti adottati, da rendere attenti al dato che l’art. 29 cost. chiama in causa la Repubblica (tutta) e, sul piano della disciplina delle relazioni giuridiche, non considera solo i rapporti “privatistici” cui ordinariamente si ritiene confidato il diritto di famiglia. Lo spazio di disciplina, in realtà, si dilata dal “privato” al “pubblico”, e riguarda diritti personali e sociali, con la fondamentale premessa che, se la famiglia nel sistema italiano non è considerata in sé quale soggetto portatore di diritti e obblighi, la stessa quale società naturale fondata sul matrimonio è titolare di attese e può vantare diritti che l’ordinamento è chiamato a riconoscere in capo ai suoi componenti: una forma di tutela che deve essere proporzionata alla funzione dell’istituto familiare, che si dispiega, necessariamente, “a completamento” dei diritti della persona umana e che può trovare ampie legittimazioni nel secondo comma dell’art. 3 della Costituzione.

In queste prospettive si osserva che il diritto civile italiano ha sempre perseguito l’obiettivo di regolare al meglio la vita della famiglia; e vi ha provveduto dimensionando, in ragione delle dinamiche politiche e culturali (anche e, talora, soprattutto delle attese religiose), la disciplina del matrimonio, la consistenza “parentale” del nucleo familiare, le provvidenze che riteneva necessarie (qui, a volte, con prevaricazioni sulle libertà personali)

per un suo ordinato e proficuo sviluppo, nonché le misure opportune per arginare le sue situazioni di crisi, genetiche o di percorso. Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza; ma, di fatto, l’uno, e di conseguenza l’altra, con una accentuata predisposizione a privilegiare le attese di vantaggio individuale e gli aspetti patrimoniali. L’intervento del sistema democratico ha reso necessarie una rinnovata disciplina delle prime e una riconsiderazione dei secondi; e a questo si è provveduto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, ma l’ottica di fondo non è mutata adeguatamente; e ad aggravarne gli esiti ha giocato il convincimento che l’attuazione del dettato costituzionale potesse essere pressoché interamente confidata alla intervenuta riforma delle disposizioni del codice civile.

In aderenza al disposto dell’art. 29 cost., il matrimonio costituisce il momento essenziale per l’assunzione di specifici diritti e doveri, di esso si è cercato di cogliere la portata dell’impegno a costituire un *consortium totius vitae*¹¹, ma le scarse definizioni della novella codiciale non consentono di segnalare adeguatamente il rilievo della famiglia nel sistema democratico al di là del fatto (comunque, non di poco momento) che l’assunzione dell’impegno pubblico è di portata fondazionale per la costituzione di una nuova entità giuridica familiare e, di conseguenza, determinante per il conseguimento di alcuni diritti e per esigere dai membri della famiglia l’adempimento dei doveri.

La riforma del 1975, in relazione allo *status* sociale dei coniugi, che giustamente rileva ai fini dell’anagrafe civile, dispone circa la loro uguaglianza morale e giuridica, anche con garanzie di ampio impatto¹²; provvede con saggezza in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio, cui deve essere assicurata ogni tutela giuridica e sociale “compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima” (art. 30 Cost.); ma, ovviamente, nulla può disporre in relazione all’art. 31 della Carta. Il chiaro impegno della Repubblica di agevolare “con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”, può trovare nel dettato del nuovo diritto di famiglia solo indispensabili premesse in ordine allo *status* giuridico delle persone destinate a godere di provvidenze che dovranno necessariamente essere decise e adottate in altre sedi.

Di seguito, la giurisprudenza avvalorava la portata di questi dettati, con

¹¹ Cfr. GINESIO MANTUANO, *Consenso matrimoniale e consortium totius vitae*, Macerata, 2006, p. 115 s.

¹² In relazione alla capacità espansiva del vincolo coniugale, che si dispiega in costanza del matrimonio e anche dopo il divorzio, cfr. SALVATORE PULEO, voce *Famiglia* cit., p. 3; FRANCESCO SANTORO PASSARELLI, *Parentela naturale famiglia e successione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, p.27 ss.; ALBERTO TRABUCCHI, *Natura legge famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, p. 1 ss.

soluzioni che esaltano le attese individuali e che spesso vedono soccombenti quanti (di solito, le parti più deboli) insistono nella difesa dell'unità familiare¹³; e, contemporaneamente, si sviluppa un percorso legislativo che assegna, ai limiti del possibile, nuovi diritti ai conviventi, al fine di perequare le situazioni personali. Così, in ragione di uguaglianze in certa misura avvalorate dal diritto, si producono, unitamente a valide scelte di tutela¹⁴, riconduzioni al godimento della posizione di familiare di chi non gode formalmente di tale *status* giuridico¹⁵; e, inevitabilmente, tutto ciò concorre ad alimentare la tendenza, abbastanza diffusa nell'opinione comune, di ritenere il matrimonio un inutile orpello, o addirittura un capestro.

Questi limiti non possono indurre ad affermare che il legislatore abbia tradito l'arduo compito di riformare il diritto di famiglia prerepubblicano, che presentava più contraddizioni con la volontà costituente, specie in tema di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e di diritti della prole. A questo ha provveduto con lodevole intento e sufficienti risultati, per quanto era nelle sue possibilità. Alla revisione, piuttosto, non si sono affiancati riflessioni e interventi capaci di tenere il passo con le attese di una società che si rendeva via via più complessa, socialmente disomogenea e indifferente (ma, spesso, insofferente) verso i principi morali e religiosi che l'avevano caratterizzata nel primo trentennio di vita democratica. Di fatto, si è molto considerato come i dettati relativi ai "diritti" potessero essere estesi ai conviventi, e meno ragio-

¹³ Cfr. FAUSTO CUOCOLO, voce *Famiglia: I*, in *Enc. Giur.*, vol. XIV, Roma, 1989, p. 4, dove segnala come la nuova normativa, "introducendo una disciplina più permissiva della separazione fra i coniugi, anticamera dello scioglimento del matrimonio secondo le disposizioni della l. n. 898/1970, non ha certamente dato un contributo alla stabilità familiare"; e in questo senso si è disposta anche la l. n. 194/1978 nel riconoscere alla donna, anche in costanza di matrimonio, una autonomia di scelta in merito all'interruzione della gravidanza.

¹⁴ V. lo sviluppo della tutela della prole naturale che, sin dal 1975, si dispiega attento nel superare le discriminazioni di questa rispetto alla prole legittima, senza pervenire a un totale azzeramento delle differenze. Non manca, tuttavia, chi ritiene che al riguardo si sia manifestata una tendenza capace di esprimere "la obiettiva *deminutio* del matrimonio in senso formale" e "la crescente rilevanza, per l'ordinamento, delle relazioni familiari non formalizzate" (ENZO ROPPO, voce *Famiglia: III*, in *Enc. Giur.*, vol. XIV, Roma, 1989, p. 2).

¹⁵ Circa l'estensione del diritto di famiglia alle convivenze che, di fatto, si strutturano con caratteristiche simili a quelle della famiglia legittima, v., in particolare, FRANCESCO DONATO BUSNELLI, *Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto*, in *La famiglia di fatto* (Atti del Convegno di Pontremoli), Montereale, 1977, p. 133 ss., e MICHELE GIORGIANNI, *Note introduttive agli artt. 137-142*, in *Comm. rif. dir. fam. Carraro-Oppo-Trabucchi*, t. I, pt. 2^a, Milano, 1977, p. 742 ss. In ordine alla progressiva estensione di benefici e di assimilazioni del convivente al familiare a opera del legislatore, v. l'art. 1 della l. 29/7/1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari; l'art. 30 della l. 26/7/1975, n. 354, circa i permessi di allontanamento dal carcere per assistere familiari o conviventi; il d.p.r. 30/5/1989, n. 223, in materia di anagrafe; la l. 4/4/2001, n. 154, che detta misure contro la violenza familiare.

nato su quanto si poteva disporre a titolo di doveri inderogabili di solidarietà, naturale e sociale, per quanti davano vita a formazioni sociali finalizzate alla procreazione e al mutuo sostegno. La politica si è adattata agli eventi, con scelte eterogenee poco attente alle necessità delle famiglie e ai loro disagi.

Non è questa la sede per addentrarsi nel dettaglio, ma occorre riflettere sul rapporto tra "innovazioni" e "distorsioni" di alcuni dettati legislativi, nell'accentuarsi di un diffuso affievolimento del "senso del dovere" che incoraggia lo sviluppo di rivendicazioni individualistiche dei diritti della persona, di forme di solidarismo collettive che rendono dimentichi della doverosità individuale verso i più prossimi, di affermazioni edonistiche (oggi, efficacemente rappresentate dal motto "life is now"), sostenute dalle leggi del mercato con la complicità dei "mezzi mediatici", che tendono a oscurare le scelte di "servizio sociale". Tutto ciò, sembra, in una radicale contrapposizione delle nozioni di spazio e di tempo, capace di rendere essenziale rilevanza alle relazioni "orizzontali" a scapito dello sviluppo dei rapporti verticali di durata; quindi, anche di incoraggiare e sostenere il rifiuto delle regole e delle tradizioni.

La dinamica degli interventi legislativi di carattere sociale sembra abbia via via percepito e condiviso le "tendenze", con l'adozione di scelte capaci di risolversi in ulteriori (di fatto, abbastanza incisivi) "potenziali" tradimenti dell'istituto familiare; evenienze, certo, ora sospinte ora aggravate dalla concomitanza tra i mutamenti culturali e di costume e lo sviluppo di una attività parlamentare (sempre alla ricerca del consenso) che voleva, insieme, ora contenere ora soddisfare le attese. Così, in ragione di una non sempre ben interpretata volontà popolare, si sono introdotte discutibili "riforme". Una politica fiscale miope e seriamente sperequatrice, mentre si disponeva l'istituto della "comunione dei beni" acquisiti in costanza di matrimonio, rendeva di fatto più conveniente, per i membri delle famiglie che godevano di più redditi, procedere a scelte di "separazione", in modo da evitare "progressività" eccessivamente onerose. L'introduzione e il protrarsi dell'equo canone inducevano a sottrarre al mercato i "beni casa", proprio mentre, specie nei grandi centri urbani, cessavano le iniziative di edilizia pubblica, con l'esito di scoraggiare le legittime aspirazioni di molti giovani ad accedere al matrimonio (senza trascurare la pratica di fittizie separazioni legali, adottata da alcuni per segnalare l'esigenza di disporre di due "prime case"). Tanto, sino a oggi, se si considerano alcune recenti proposte di incoraggiare, con incentivi, "tutti" i giovani che scelgano di andare a vivere in una abitazione diversa da quella della famiglia di provenienza. Le politiche del lavoro hanno spesso dimenticato la famiglia e, poi, introducendo *ex abrupto* la "precarietà" in un contesto socio economico che non accorda credito a chi non ha un "reddito fisso", hanno sottratto al mercato dei mutui (e non soltanto a quello) fasce

di popolazione giovanile, scoraggiando l'intrapresa di scelte "coniugali" e "generative". E molto ancora si potrebbe aggiungere a segnale tangibile di una politica decisamente antifamiliare.

Le autonomie locali hanno, a loro volta, contribuito alla spirale di contraddizioni con l'adozione di provvedimenti socialmente utili ma capaci di posporre, in nome della solidarietà, le attese dei membri delle famiglie legittime¹⁶, o comunque di ridurle all'indistinto¹⁷.

Di fatto ed *ex lege*, quindi, non si è manifestata la necessaria funzione sociale calibratrice delle istituzioni, si è trascurato il ruolo delle famiglie stabilmente costituite nello sviluppo e nella promozione della società e, anche ai fini del recupero di consensi elettorali, si è prediletta l'adozione di interventi assistenziali "a pioggia". Il tutto, spesso, in contrasto con la volontà costituzionale di difendere l'identità e i diritti della famiglia fondata sul matrimonio.

Le stesse confessioni religiose non sono state in grado di contrastare tale deriva. Mentre richiamavano i propri fedeli a mantenere alta la dignità della famiglia, hanno aperto conflitti e, spesso, subito sconfitte sui fronti che avevano eretto a caposaldo delle loro battaglie (v. l'introduzione del divorzio, che ha vanificato il principio dell'indissolubilità della famiglia fondata sul matrimonio e la legge sull'aborto). Le iniziative referendarie o antireferendarie della Chiesa cattolica non hanno dato gli esiti sperati, né si può parlare di risultati in tema di bioetica. La Carta dei diritti della famiglia presentata dalla Santa Sede nel 1983, quale documento di carattere generale indirizzato a tutti i governi, riusciva a sottolineare con efficacia e rispondenza al dettato costituzionale italiano che "i diritti della persona, anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa e vitale espressione" e che "la società, e in particolar modo lo Stato e le organizzazioni internazionali, devono proteggere la famiglia con misure di carattere politico, economico, sociale e giuridico, miranti a consolidare l'unità e la stabilità della famiglia in modo che essa possa esercitare la sua specifica funzione", ma il discorso faceva poca presa.

¹⁶ V. gli interventi, resi in prevalenza nelle regioni e nelle province settentrionali, che hanno assicurato preferenze nelle pubbliche assunzioni alle "ragazze madri"; scelte che non credo possano trarre pieno sostegno dall'impegno (di cui all'art. 31 della Carta, di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo).

¹⁷ Con riferimento agli interventi delle regioni a favore dei nuclei parafamiliari, v. ROBERTA SANTORO, *Multiculturalismo, convivenze e diritto regionale*, in ANTONIO FUCILLO (a cura di), *Unioni di fatto convivenze e fattore religioso*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 21 s., e, in appendice al testo, cfr. le leggi e i regolamenti regionali in materia. L'approvando Statuto della Regione Campania, nell'intento di estendere questi orientamenti, con l'art. 9 prevede la promozione di ogni iniziativa atta a favorire "e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi".

I ripetuti moniti della gerarchia cattolica, sempre tempestivi e vigili¹⁸, sono valsi, però, a tenere viva l'attenzione e a dare sostegno a quanti individualmente, o mediante associazioni e movimenti, si sono impegnati nella difesa dei diritti della famiglia.

5. Famiglia e situazioni parafamiliari: gli spazi per una risposta alle diverse attese

Rimane, quindi, abbastanza evidente che il dettato costituzionale è stato in certa misura disatteso, in particolare là dove chiede di agevolare "con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi.

Insieme, non si può non prendere atto dell'accresciuta consistenza numerica delle famiglie di fatto; e si tratta di formazioni che presentano elementi di differenziazione: unioni naturali, con prole o senza, realizzate da soggetti che godono di "stato libero"; convivenze, con o senza figli, stabilite tra soggetti che hanno contratto (uno o entrambi) un precedente vincolo coniugale; famiglie di fatto con prole naturale propria e figli che i genitori hanno generato in precedenza, in costanza di matrimonio o a seguito di altra unione di fatto; realtà integrate da un solo genitore con prole.

Accanto a queste, si configurano formazioni per le quali, stante il dettato costituzionale, rimane difficile una definizione attinta dal sostantivo "famiglia", perché integrate da persone dello stesso sesso, anche se proprio queste premono insistentemente per ricevere una legittimazione di senso coniugale.

A fronte di questa articolata realtà, la dottrina e la giurisprudenza (pur con diversità di posizioni), da un lato, ribadiscono l'esclusività del modello di famiglia individuato dalla Costituzione italiana, dall'altro, si adoperano per segnalare e riconoscere assimilazioni tra la famiglia "naturale" di fatto e la famiglia legittima: un avvicinamento, si ritiene, della prima alla seconda (sostenuto dall'intervenuta riforma del diritto di famiglia e da altre leggi) capace di consentire (al di là di quanto spetta ai figli "anche se nati fuori del matrimonio") la riconduzione di diritti e di doveri in capo ai conviventi che integrano tale unione; là dove, forse, sarebbe più corretto ammettere che i mancati riconoscimenti e i "potenziali" tradimenti dei diritti della famiglia

¹⁸ V. la ricorrenza del tema della famiglia negli interventi della CEI e il più recente messaggio rivolto dal Pontefice Benedetto XVI ai partecipanti alla 45^a Settimana sociale, che si è svolta a Pistoia nell'ottobre 2007, dove si chiede alle istituzioni di rimuovere le emergenze sociali che impediscono ai giovani di costruire una famiglia.

fondata sul matrimonio hanno finito per omologare, di fatto, due realtà formalmente e sostanzialmente diverse, e che l'estensione di diritti e doveri ai conviventi può trarre ragione da obbligazioni personali e sociali di diritto naturale¹⁹, che l'ordinamento può riconoscere a patto di non violare l'identità della famiglia legittima. L'opinione pubblica è divisa, talora infervorata, talora sgomenta. A livello legislativo, si avanzano proposte, tutte discutibili, dal momento che tendono a sanare, con un intervento onnicomprensivo, situazioni disomogenee, anche molto differenti l'una dall'altra, e che prefigurano "formalizzazioni" delle convivenze ai limiti della legittimità costituzionale, perché capaci di istituzionalizzare ulteriori tipologie di famiglia, di cui, peraltro, rimarrebbero confidate ai potenziali interessati le opzioni di "accesso" e "di durata", senza che si dia alcuna forma di tutela per le parti più deboli²⁰. Delibere comunali, di incerto profilo giuridico, consentono il rilascio di certificazioni anagrafiche che attestano una situazione di convivenza, spendibili per il godimento di alcuni benefici. La Chiesa cattolica, che in queste vicende si è posta con voce severa ma anche autorevole, non è contraria in via di principio a che si assicurino garanzie e tutele giuridiche ai conviventi, purché questo obiettivo venga perseguito nell'ambito dei diritti individuali, senza istituire figure alternative alla famiglia fondata sul matrimonio: mette in guardia, quindi, dal rendere operante una "apertura" con un provvedimento di carattere generale omologante, cui i cattolici dovrebbero opporsi in via di principio.

Tutto, quindi, sembra muova nell'incertezza e nel disagio; e troppo rimane confidato alla discrezionalità politica che non può da sola, con le maggioranze (a tratti esigue) di cui dispone, operare una scelta risolutiva di tale portata.

Una risposta alle attese va comunque resa, in relazione alle crescenti difficoltà della famiglia legittima e in riferimento al moltiplicarsi delle convivenze, evitando (è evidente) impossibili pariteticità, ingiuste assimilazioni e preventivi dinieghi.

A meno di pensare a una riforma del dettato costituzionale (in particolare,

¹⁹ Cfr. MASSIMO DOGLIOTTI, voce *Famiglia di fatto*, in *Dig. Disc. Priv.*, vol. VIII, UTET, Torino, 1992, p. 195.

²⁰ Non è questa la sede per entrare nel "proposto" ed esprimerne valutazioni. Per questo, si rinvia alle notazioni di PAOLO CAVANA, *La famiglia nella Costituzione italiana* cit., p. 914 s., dove si segnalano con efficacia alcuni evidenti limiti dei *Di.co.*, e ai diffusi commenti della stampa nazionale circa le contraddizioni delle diverse proposte legislative (in particolare della più recente iniziativa diretta a introdurre nel codice civile, subito dopo la disciplina del matrimonio, un titolo sul "Contratto di unione solidale" (atto da stipulare alla presenza di un notaio o di un giudice di pace), dove si disciplinerebbero diritti e doveri tra le parti ed *erga omnes*, ma anche in tal caso con una evidente rilevanza pubblica della forma di convivenza contrattualmente resa.

dell'art. 29 cost.), un serio impegno parlamentare e governativo per la famiglia fondata sul matrimonio, condiviso dalle autonomie locali e dalle istituzioni che convogliano la "partecipazione" politica e sociale, va intrapreso con sollecitudine (direi in via prioritaria), anche per arginare la deriva sociale di un istituto che, al presente non può essere configurato come capace di soddisfare solo le attese religiose o di una cultura in via di superamento²¹.

Per le altre emergenze, dal momento che coesistono più fattispecie ben distinte cui si deve provvedere, occorre muovere con particolare cautela, attenti a "cosa" si va a disciplinare.

La realtà delle famiglie di fatto, per quanto presenti attese dei componenti pressoché speculari a quelle della famiglia legittima, a differenza di questa, è posta in essere da persone che non intendono (o non ritengono opportuno) accedere al matrimonio; sorge con un atto di volontà privo di qualsiasi forma che, molto probabilmente, è volere poco incline a sottoscrivere accordi che stabilizzerebbero la strutturazione (o non può manifestarsi in tal senso, per il perdurare di precedenti vincoli matrimoniali e di conseguenti vantaggi²²). Si tratta, inoltre, di formazione sociale, per la quale si è già segnalato "il delinarsi in modo sempre più corposo (di) un vero e proprio sistema di 'parentela naturale', giuridicamente rilevante, che rende ormai insostenibile l'assunto di chi guardi alla famiglia di fatto come ad un insieme di rapporti collocati in uno spazio vuoto di diritto"²³; e certo molto altro di disciplina si può sviluppare, specie in ordine ai diritti della prole, ove si pensi, ad esempio, che ai minori oltre ai genitori dovrebbero relazionarsi anche i nonni "naturali" e altri parenti prossimi. Per prendere queste determinazioni, sin ora, non si è

²¹ La coincidenza tra famiglia e matrimonio è l'esito di un processo storico (v. GIORGIO CIAN, *Sui presupposti storici e sui caratteri generali del diritto di famiglia* cit., p. 23 ss.), che ora sembra avviato alla fase discendente, ma non si può certo parlare di superamento se solo si considerano le statistiche dei matrimoni civili e di quelli religiosi, e quanto si mantenga viva la rilevanza sociale di queste celebrazioni.

²² Tale fattispecie non è da considerare nuova o a livello di rara eccezione. Oggi il problema sussiste per quanti traggono benefici da situazioni di separazione o di divorzio; in passato era integrata da quanti addivenivano a celebrazioni meramente religiose per non perdere i benefici di una pensione civile di reversibilità (o altrimenti motivata, in ragione di lutti causati da eventi bellici, da particolari calamità ecc.). Né va dimenticato come la Chiesa cattolica, pur non rinunciando al diritto di celebrare matrimoni destinati a conseguire effetti solo nell'ordinamento canonico, sia stata sempre sensibile al problema creato da siffatte celebrazioni (per la loro capacità di dar vita a famiglie di fatto per l'ordinamento italiano), sino al punto da adottare, dopo la revisione del Concordato del 1984, con un decreto generale della CEI del 5 novembre 1990, precise disposizioni limitative delle celebrazioni che non potessero conseguire effetti civili.

²³ Cfr. ENZO ROPPO, *La famiglia* cit., p. 3, dove si rappresenta in sintesi lo sviluppo del percorso compiuto dalla giurisprudenza per estendere ai conviventi *more uxorio* diritti civili e disposizioni dei codici di diritto e procedura penale.

resa necessaria una pubblica manifestazione di volontà degli interessati; anzi, spesso, esse sono state l'esito di contrapposizioni tra gli stessi. Una normativa, quindi, sarebbe di sostegno per dare omogeneità di trattamento, specie nelle eventuali controversie; ma, se vincolata a una "registrazione", al di là della controversa questione di principio (circa la legittimità di una operazione che moltiplicherebbe le tipologie familiari), rimarrebbe condizionata dalla scelta delle parti (libera o indotta) di avvalersi o meno delle forme di pubblicità introdotte. Quanto ai contenuti del "disponendo", sembra evidente che, se parlare di "famiglia naturale di fatto" implica l'esistenza di una formazione dotata di una certa stabilità, ai fini della determinazione dei diritti e dei doveri bisogna distinguere le relazioni stabilite tra soggetti anagraficamente liberi e i rapporti parafamiliari che si realizzino in costanza di vincoli matrimoniali di uno o di entrambi i conviventi²⁴. Prima di parlare di diritti, però, sarebbe corretto definire i doveri di quanti stringono relazioni di convivenza: una sfera ancora poco considerata, che può implicare l'assunzione di obblighi naturali di carattere patrimoniale, ma anche doveri che scaturiscono da implicazioni genetiche di parentela, di morale e di ordine pubblico. Se fin ora ci si è essenzialmente occupati dei risvolti di carattere economico e del godimento di alcuni benefici sociali, in vista di normative più generali tutto andrebbe considerato; e, procedendo in tal senso, credo potrebbe emergere con corretta evidenza che una maggiore attenzione alle "convivenze" non si traduce di necessità in *deminutio* dei diritti della famiglia legittima. Con queste attese, molto di quanto si andrà a decidere potrebbe trovare spazio con una integrazione delle disposizioni del codice civile (senza ricorrere all'istituzione di "registrazioni" o all'inserimento, nello stesso codice, di accordi contrattuali specifici). Ulteriori regole potrebbero (o, meglio, dovrebbero) essere disposte negli altri testi legislativi che fissano diritti, doveri e responsabilità delle persone come è già in parte avvenuto²⁵.

²⁴ Tali rapporti, infatti, potrebbero segnalare il godimento di diritti scaturenti dalla "coniugalità" capaci di impedire duplicazioni, e insieme dar luogo all'adempimento di alcuni specifici doveri. Molte situazioni, peraltro, potrebbero riguardare extracomunitari interessati a far valere attese di permessi di soggiorno e di ricongiungimenti, in via più rapida rispetto all'attuale farraginoso prassi, seguita da molti, di pervenire a un divorzio e a un successivo matrimonio nei paesi di origine da far valere in Italia.

²⁵ Si tratterebbe, certo, di interventi piuttosto complessi, da assumere con attenta riflessione, pena l'instaurarsi di un nutrito contenzioso giurisprudenziale, probabilmente di senso inverso rispetto a quello che si è sin ora determinato in materia (non pretese di estensione di diritti, bensì di denegazioni di obblighi), ma certo capaci di costituire una solida base affinché si proceda, tra le parti e, se necessario, davanti all'autorità giudiziaria, con serena equità e soluzioni uniformi. In questa economia, peraltro, si potrebbero predisporre responsabilità e diritti anche in relazione alle realtà familiari integrate da un solo genitore con prole.

Le convivenze bipersonali integrate da individui dello stesso sesso, che oggi premono per ottenere una legittimazione normativa, sollecitano altre considerazioni. Se fondano la relazione interpersonale su una similare manifestazione affettiva (di cui oggi si danno anche giustificazioni genetiche), unita alla volontà di mutuo sostegno, affatto differente è l'identità del rapporto, al punto da far seriamente dubitare che, fermo il dettato costituzionale, si possano includere nel novero delle famiglie di fatto. A fronte di questa realtà (e anche in considerazione delle sue ricadute nel sociale), non si può procedere con affrettate equiparazioni. Il legislatore, allora, è chiamato ad agire con particolare saggezza e maggiore prudenza; a valutare attentamente la nozione giuridica di famiglia resa dal dettato costituzionale italiano (che autorevoli scritti ritengono più vincolante rispetto alle normative vigenti nei Paesi europei che hanno già autorizzato una legittimazione di tali unioni), e anche la portata di una apertura che potrebbe incoraggiare forme di solidarietà affettiva alternative o, comunque, diverse rispetto alla cultura della famiglia diffusa nella società italiana, e così regolata dal diritto.

Al di là di queste situazioni, l'invito alla prudenza va ribadito in via generale, perché una indiscriminata disponibilità a riconoscimenti di diritti alle convivenze caratterizzate da espressioni di mutualità affettive e di reciproco sostegno potrebbe essere di occasione per ulteriori nuove richieste di vantaggi (successori, pensionistici ecc.), da parte di più aggregazioni personali. In primo luogo, probabilmente, da quanti condividono la propria esistenza quotidiana coabitando e mettendo in comune le proprie risorse; là dove, al momento, per esempio, non si riconoscono (e le più recenti proposte legislative non prevedono di riconoscere) i benefici della "reversibilità pensionistica" neppure a persone legate da stretti vincoli di parentela. Né si potrebbero escludere richieste avanzate da nuclei pluripersonali²⁶, o trascurare le possibili attese dei membri di formazioni sociali che perseguono, in collettività di vita, obiettivi di forte spessore spirituale e sociale e di perfezionamento individuale: esigenze che lo Stato avrebbe certo difficoltà a sostenere e che, nella regolamentazione dei rapporti civili, si sono sino a oggi soddisfatte con gli strumenti assicurati dal diritto privato²⁷.

²⁶ Oggi, l'immigrazione mette maggiormente a contatto con la realtà di nuclei familiari non monogamici e, in riferimento agli aspetti solidaristici, il problema non potrebbe essere affrontato semplicemente negando l'esistenza di qualsiasi diritto o responsabilità giuridica.

²⁷ Al riguardo, ponendosi nell'economia della familiarità come matrice delle situazioni solidaristiche di convivenza, è naturale pensare alle possibili attese dei membri delle molteplici congregazioni religiose, cui sono stati negati diritti previdenziali anche con la singolare motivazione che a questi soggetti provvede, a titolo di familiarità, la struttura di appartenenza, e che attualmente dispongono circa i loro beni utilizzando gli strumenti del diritto comune.